|  |
| --- |
| Imposta di bollo di Euro 48,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5 |

**CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA PER UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LO SVILUPPO DI MODELLI DI GOVERNO E DI PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA’ E DI PROGETTI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE CON DERIVATO DISTURBO DELLA COSCIENZA.**

TRA

**Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano** (di seguito ATS Milano), con sede legale in Corso Italia n. 52 20122 Milano (MI) - C.F. e P.IVA 09320520969 - nella persona del Legale Rappresentante dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale *pro tempore,* domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

**Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta** (di seguito Fondazione Besta), con sede legale in via Celoria n.11 20133 Milano (MI) C.F. 01668320151 e P.IVA 04376340156, nella persona del Legale Rappresentante dott. Angelo Cordone, Direttore Generale *pro tempore,* domiciliato per la carica presso la sede legale;

- ATS Milano e Fondazione Besta, ove congiuntamente considerate, di seguito “le Parti”;

PREMESSO CHE

* ATS Milano svolge la funzione di governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione dei processi di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale. La stessa è interessata anche allo sviluppo di nuovi modelli di cura per la cronicità, compresi i *disordini della coscienza* (stato vegetativo e stato di minima coscienza), oltre al consolidamento dell’integrazione tra le diverse attività e prestazioni che vengono erogate nelle reti sociosanitarie, anche attraverso azioni di monitoraggio, analisi e valutazione degli esiti e della qualità;
* la Fondazione Besta, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, notoriamente dispone di un notevole patrimonio di conoscenze, risorse umane ed esperienza nel campo della ricerca biomedica e dell’applicazione dei risultati della stessa all’attività sanitaria, che ne fanno centro di eccellenza e di riferimento nazionale ed internazionale nell’ambito delle scienze neurologiche, con specifico riferimento, tra gli altri, agli ambiti disciplinari di neurologia e neurochirurgia, svolgendo in tali ambiti attività di assistenza sanitaria in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
* la Fondazione Besta dispone, inoltre, di un CRC (Centro di Ricerca sul Coma) attivo dal 2010, afferente alla *SC Neurologia - Salute Pubblica e Disabilità,* facente capo al Dipartimento Ricerca e Sviluppo Clinico, che ha lo scopo di coordinare ricerche cliniche ed epidemiologiche sui disturbi della coscienza attraverso un gruppo di lavoro multi-dipartimentale;
* le Parti hanno già avviato la collaborazione scientifica in oggetto, sottoscrivendo la convenzione di cui alla deliberazione ATS n. 334 del 08/05/2020, con decorrenza dal 03/05/2020 al 31/12/2022;
* le Parti sono interessate a proseguire nella collaborazione scientifica finalizzata allo sviluppo di modelli di governo e di presa in carico/cura della cronicità e di progetti di ricerca nell’ambito delle malattie neurologiche con

derivato disturbo della coscienza, in particolare le patologie denominate *stato*

*vegetativo* e *stato di minima coscienza;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1- Premesse ed allegati**

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e finalità della convenzione

2.1 Oggetto della convenzione è l’instaurazione di un rapporto stabile, sistematico e strutturato di confronto, scambio di informazioni e coordinamento fra le Parti nell’ambito di una collaborazione scientifica nel campo delle malattie neurologiche, finalizzata allo sviluppo di nuovi modelli di cura per la cronicità e di progetti di ricerca.

2.2 Nell’ambito della collaborazione in oggetto e per tutta la durata della convenzione le Parti si impegnano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

* monitoraggio e analisi degli esiti dell’assistenza dei pazienti con *disordine della coscienza,* facenti capo ad ATS Milano;
* sviluppo e sperimentazione di cure e processi diagnostico-terapeutici-assistenziali innovativi che, anche a fronte di una valutazione costi e benefici, possano essere finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali delle persone con diagnosi di *stato vegetativo* e di *minima coscienza;*
* promozione dei percorsi di crescita per i servizi di assistenza sociosanitaria del territorio di ATS Milano;
* formazione di operatori, caregivers, stakeholders interessati, attraverso

iniziative a carattere prevalentemente seminariale.

2.3 Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere, anche congiuntamente:

* conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
* teleconferenze fra tutti i centri della rete IRCCS Besta-CRC e ATS Milano;
* forme di diffusione dei risultati ottenuti, per mezzo dei media e delle riviste scientifiche.

2.4 Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto della convenzione.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

3.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendano necessarie per l’espletamento dell’attività di collaborazione scientifica, l’accesso a banche dati ed archivi, nonché quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 4 - Oneri

**4.1** La presente convenzione non comporta oneri a carico delle parti in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dai contraenti.

**4.2** Ciascuna delle parti assume a proprio carico gli eventuali oneri connessi alla realizzazione della attività oggetto della presente convenzione, per la parte di propria competenza.

**4.3** Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno oggetto di specifico provvedimento amministrativo concordato e approvato dalle parti.

Articolo 5 - Durata della convenzione

**5.1** La convenzione ha durata triennale, con decorrenza 01/01/2023 e fino al 31/12/2025, e allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. **5.2** Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

**Articolo 6 - Recesso e risoluzione**

**6.1** Nel caso in cui una delle parti intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà esercitare tale diritto comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

**6.2** Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle iniziative in corso di realizzazione, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

**Articolo 7 - Referenti**

**7.1** Per i rapporti con ATS Milano, la Fondazione Besta individua, quale referente, la dott.ssa Matilde Leonardi, Direttore della SC Neurologia - Salute Pubblica e Disabilità e del Coma Research Centre - CRC.

**7.2** Per i rapporti con la Fondazione Besta, ATS Milano individua, quale referente, la dr.ssa Cinzia Stellato, Direttore della SC Percorsi integrati per la cronicità.

**Articolo 8 - Regime dei risultati**

**8.1** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i risultati delle attività sviluppate in forza della presente convenzione, resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni effettuate previa intesa tra le parti, che sono originati dalla collaborazione tra le parti stesse. Resta inteso che le conoscenze già acquisite dalle parti rimangono di loro esclusiva proprietà.

**8.2** In caso di risultati brevettabili questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori, ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell’effettivo apporto inventivo.

**Articolo 9 - Utilizzazione dei loghi**

9.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, loghi e nomi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

9.2 L’utilizzo di nomi e loghi, straordinario o estraneo all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’articolo 2, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 10 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

**10.1** Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle diverse iniziative in cui si articola la collaborazione. Questi sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

**10.2** I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell'altra parte, per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la collaborazione, dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

**Articolo 11- Trattamento dati personali**

**11.1** Le Parti, quali **Titolari autonomi** del trattamento dei dati personali, si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.

**11.2** Con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, le Parti, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, si impegnano ad adottare le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento.

**Articolo 12 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

**12.1** In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Milano e della Fondazione Besta sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità**.**

**12.2** Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicati nelle sezioni dedicate all’ Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali (www.istituto-besta.it e [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it)). Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l’accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

**Articolo 13 - Rinvii normativi**

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**Articolo 14 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale - ai sensi dell’art. 806 e ss. del Codice di procedura civile - e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 15 - Modifiche alla convenzione**

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 16 - Conformità atto**

La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate, e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo (art. 2 dell’Allegato A - tariffa Parte I^ del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 09 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere alla Fondazione Besta il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale f.to dott Walter Bergamaschi (\*)

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Il Direttore Generale f.to dott. Angelo Cordone (\*)

(\*) Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.